



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

Allegato A

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, del servizio di supporto, manutenzione e implementazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, per la durata di 36 mesi, di importo complessivo massimo pari a € 37.500,00 oltre iva e cassa previdenza, se dovuta. **CIG 9314009360**

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo “FBA” o “Fondo”) è un’associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall’Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L’associazione opera senza scopo di lucro. Per l’espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall’art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all’INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall’INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull’Associazione www.fondofba.it.

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio in appalto ha per oggetto il supporto a Fondo Banche Assicurazioni al fine di mantenere e alimentare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le attività di supporto, oggetto del servizio, si collocano in un quadro pianificato di interventi e dovranno essere svolte dalla/e risorsa/e (massimo 2 risorse) in possesso dei requisiti DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE previsti al punto 3 dell’AVVISO di Manifestazione di Interesse.

Nello specifico:

- **qualora sia offerta n. 1 (una) risorsa, la stessa dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 3 dell’AVVISO di Manifestazione di Interesse;**



- qualora siano offerte n. 2 (due) risorse, le stesse dovranno essere in possesso, cumulativamente, di tutti i requisiti di **CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE** di cui al punto 3 dell'**AVVISO** di manifestazione di interesse.

Di seguito le attività dettagliate oggetto dell'affidamento:

➤ **PUNTO A – Supporto, mantenimento ed alimentazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni:**

Revisione e aggiornamento obiettivi di sicurezza e Policy di sistema:

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, al fine di valutare lo stato di aggiornamento delle policy generali inerenti la sicurezza delle informazioni, provvederà a raccogliere gli elementi necessari alla definizione del contesto di FBA, quali ad esempio:

- Processi aziendali
- Banche dati utilizzate
- Flussi dati in entrata
- Flussi dati in uscita
- Servizi esposti in rete
- Normativa nazionale applicabile
- Livelli di servizio definiti con terze parti
- Standard ISO di riferimento.

Conseguentemente l'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, provvederà a revisionare le policy aziendali di sicurezza e a tarare gli obiettivi di sicurezza.

Revisione e aggiornamento Procedure e Istruzioni di sicurezza:

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, considerando Policy e obiettivi aziendali, nonché gli esiti degli audit, i risultati dei vulnerability assessment e in generale delle minacce inerenti i sistemi di FBA, provvederà ad aggiornare le Procedure e le Istruzioni di sicurezza delle informazioni, che mirano a fornire una puntuale risposta a tutti i 114 controlli dell'annex A della ISO 27001, identificando e motivando gli eventuali controlli non applicabili.

Gestione dei rischi inerenti la sicurezza delle informazioni:

Fornitura di una metodologia per l'analisi del rischio

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà fornire una metodologia che consenta la ponderazione dei rischi incombenti sui Servizi aziendali, permettendo di individuare una scala di interventi prioritari sui quali concentrare le priorità e le risorse aziendali.

 3

Oggetto del metodo devono essere i Processi aziendali, attraverso i quali è possibile erogare i Servizi e conseguentemente i fattori produttivi o Asset, sia fisici (HW) che Software (SW) che Umani e Documentali, che sono alla base dell'esecuzione dei processi. La metodologia deve garantire una valutazione del rischio, combinando elementi oggettivi di natura prevalentemente esterna all'azienda, come i set di controlli applicabili alle attività sottostanti all'erogazione dei servizi, con valutazioni soggettive, metodologicamente strutturate e guidate, prevalentemente di provenienza interna.

Il modello deve tenere in debita considerazione cinque entità fondamentali (Servizi di Business, Processi, Asset, Tipologie dei dati, Operazioni elementari sui dati), che attraverso il loro valore e la loro complessità, debbono concorrere a determinare il grado di impatto (Business Impact Analysis).

Il metodo, inoltre, al fine di determinare il grado di esposizione al rischio, deve valorizzare tre fattori di incidenza sulla rischiosità (Minacce, Vulnerabilità e grado di applicazione dei Controlli).

L'intera metodologia, oltre a esse adeguatamente documentata, deve essere implementata attraverso un tool informatico sviluppato con strumenti aperti, quali Excel e Access, per consentire ai tecnici FBA eventuali personalizzazioni e integrazioni con in propri sistemi.

Il tool deve prevedere tra le altre, le seguenti macro funzionalità:

- Gestione tabelle di base
- Gestione tabelle associative per il calcolo del rischio
- Gestione tabelle dei controlli da implementare e applicati
- Gestione tabelle inerenti le anomalie e gli incidenti
- Gestione tabelle dati storici del Rischio
- Elaborazione del rischio sulla sicurezza dei dati per Asset, Processi e Servizi
- Elaborazione del Registro dei Trattamenti e adempimenti Privacy
- Reportistica varia e statistiche
- Gestione flussi dati per audit.

Supporto nella gestione del rischio

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, al fine di arrivare a definire i livelli di rischio a cui sono sottoposti i processi aziendali, fornirà supporto per l'analisi e il caricamento nell'apposita base dati, degli elementi che influenzano il contesto operativo di FBA, quali ad esempio:

- Processi aziendali
- Banche dati utilizzate
- Flussi dati in entrata
- Flussi dati in uscita



- Incidenti
- Bollettini di sicurezza
- Misure organizzative e tecniche
- Misure privacy adottate
- Livelli di servizio definiti con terze parti
- Normativa nazionale applicabile
- Standard ISO di riferimento

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, inoltre, dovrà assistere il personale FBA nell'elaborazione degli adeguati piani di trattamento del rischio.

Controllo del sistema:

Verifiche interne

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, al fine di verificare l'effettiva attuazione delle misure di sicurezza definite dal FBA, provvederà a effettuare un audit sui sistemi informativi interni, condotto secondo la norma ISO 19011.

Norme di riferimento dell'audit saranno le seguenti:

- ISO 27001, limitatamente alle misure di sicurezza definite nelle policy aziendali;
- ISO 17024, limitatamente ai servizi erogati per la divisione Certificazione del Personale;
- Regolamento Europeo 679/2016, dove applicabile.

Verifiche di seconda parte

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, al fine di verificare l'effettiva attuazione delle misure di sicurezza contrattualizzate con terzi, provvederà a effettuare le verifiche, sia documentali che sul campo, presso i fornitori IT che FBA indicherà.

Le modalità di esecuzione saranno sempre determinate sulla base della norma ISO 19011 e i criteri di Audit saranno i seguenti:

- Controlli previsti nell'annex A della ISO 27001
- Controlli previsti nella pubblicazione NIST 01800-53
- Controlli previsti nella ISO 27701 dove applicabile
- Controlli previsti nella ISO 27017 dove applicabile
- Controlli previsti nella ISO 27018 dove applicabile.

Supporto alle Verifiche di terzi

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, fornirà adeguato supporto al personale di FBA, in caso di audit di seconda o terza parte che FBA dovesse ricevere.



Assistenza nella progettazione e analisi dei risultati di VAPT

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, provvederà a fornire assistenza al personale FBA nella scelta delle più idonee modalità di conduzione delle analisi di vulnerabilità dei sistemi, partecipando anche alle fasi di analisi dei risultati e stesura dei piani di trattamento.

Consulenza e compilazione documentazione sicurezza delle informazioni

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà fornire consulenza e, se richiesto, dovrà provvedere alla compilazione della documentazione inerente la sicurezza delle informazioni.

Verifica delle misure di progettazione del software

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, provvederà a verificare, nel software sviluppato internamente da FBA, l'effettiva implementazione delle principali misure di sicurezza necessarie a ottemperare i principali standard internazionali, quali Owasp.

Monitoraggio del sistema

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, provvederà a svolgere le seguenti attività finalizzate a fornire elementi per un'oggettiva valutazione dell'implementazione del sistema di sicurezza:

- Supporto alla definizione di piani di miglioramento.
- Analisi dei dati per il calcolo dei gradi di rischio e definizione delle azioni di trattamento del rischio.
- Costruzione indici per la valutazione del sistema di sicurezza.
- Elaborazione del riesame periodico del sistema di sicurezza.

➤ **PUNTO B – Ottenimento Certificazione ISO 27001:2017:**

FBA ha l'obiettivo di ottenere la certificazione ISO 27001:2017 entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, in virtù di ciò l'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, e in relazione a tutte le attività descritte nei punti precedenti dovrà:

- fornire supporto per la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) da sottoporre a certificazione ISO 27001:2017, garantendo la presenza nei giorni di verifica da parte dell'ente di certificazione prescelto.

➤ **PUNTO C – Mantenimento Certificazione ISO 27001:2017:**

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà:

- fornire supporto per la visita di mantenimento della certificazione ISO 27001:2017, garantendo la presenza nei giorni di verifica da parte dell'ente di certificazione prescelto.



La/e risorsa/e indicata/e dall'O.E. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Conoscenze certificate.**

Possesso di specifiche conoscenze sia in ambito di sicurezza delle informazioni che di governance di servizi IT e, oltre ad **aver conseguito una laurea**, dovrà possedere almeno le seguenti certificazioni:

- **Auditor ISO 9001**
- **Auditor ISO 27001**

➤ **Esperienze professionali documentabili.**

Possesso delle seguenti esperienze professionali in ambito di sicurezza delle informazioni, governance di servizi IT e di consulenza, diretta o indiretta, presso Enti pubblici:

- Esperienza triennale come Auditor ISO 9001 o nella conduzione a certificazione di sistemi ISO 9001;
- Esperienza quinquennale come Auditor ISO 27001 o nella conduzione a certificazione di sistemi ISO 27001;
- Esperienza di almeno 30 giorni negli ultimi 5 anni maturata nella conduzione di audit per ISO 27001;
- Almeno due esperienze nella conduzione a Certificazione di sistemi di sicurezza delle informazioni;
- Esperienza triennale in controllo o auditing di progetti IT erogati, direttamente o indirettamente, a Enti Pubblici o Amministrazioni pubbliche in genere.

(il quinquennio di riferimento è quello antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo).

I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE POTRANNO ESSERE DIMOSTRATI ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DI MASSIMO 2 (DUE) RISORSE E LE STESSE DOVRANNO ESSERE LE MEDESIME IMPIEGATE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il Fondo potrà sempre richiedere la sostituzione della/e risorsa/e utilizzata/e dall'operatore economico per l'esecuzione del servizio qualora si riscontrasse inadeguatezza della/e risorsa/e proposta/e. La sostituzione richiesta dal Fondo o proposta dall'O.E. dovrà essere in linea con le competenze richieste nel presente Capitolato.

In tal caso, l'operatore economico si obbliga ad effettuare la sostituzione entro il termine di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla richiesta.



Sia in caso di sostituzioni chieste dal Fondo, sia in caso di sostituzioni proposte dal fornitore e/o per causa di forza maggiore, il personale uscente dovrà assicurare il passaggio di consegne a quello entrante, attraverso un periodo di affiancamento da concordare tra le parti, senza oneri per il Fondo.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è di € 37.500,00 oltre iva e cassa di previdenza se dovuta, per l'intera durata del contratto.

Il costo per l'esecuzione del servizio sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo posto a base d'asta pari a € 37.500,00 oltre iva e cassa di previdenza se dovuta.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a Stati di Avanzamento come meglio indicato nel successivo art. 6.

Al contratto si applicherà l'art. 106, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, in conformità all'art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, a partire dalla seconda annualità contrattuale. Pertanto, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo FOI verificatesi nell'anno precedente disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2,5 % per cento rispetto al prezzo originario e nella misura del 75 % della quota di variazione eccedente il 2,5 %. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero).

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato, dal verbale di avvio dell'appalto. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.



Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere: (i) dipendente dell'offerente o (ii) professionista associato con l'offerente.

Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'Affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente Capitolato descrittivo prestazionale.

È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato descrittivo prestazionale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrenti dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'Aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'Appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'Affidatario si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza assicurativa RC PROFESSIONALE/ RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, con massimale minimo di euro 1.500.000,00.



In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione, ai sensi dell'art. 103, comma 10, D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui sub) 1 e la polizza di cui sub 2) sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella del contratto, che tenga indenne FBA da tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinata e che preveda una garanzia per la responsabilità civile per danni, responsabilità professionale e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni derivanti dal mancato adempimento o errato adempimento alle prescrizioni normative derivanti dal Regolamento UE in materia di protezione dati personali. In caso di polizza con decorrenza antecedente la data del servizio, l'operatore economico dovrà emettere apposita appendice con riservazione del massimale richiesto in esclusiva in favore di FBA.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione, il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Le prestazioni verranno pagate a Stati di Avanzamento:

1. Il 72% dell'importo complessivo per le attività descritte al PUNTO A del presente Capitolato sarà suddiviso in 12 tranches trimestrali su 36 mesi. La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale ed il pagamento sarà effettuato sulla base di rapporti delle attività svolte, sottoscritti dall'O.E. e da FBA.
2. Il 20% dell'importo complessivo, per le attività descritte al PUNTO B del presente Capitolato sarà fatturato a seguito dell'ottenimento da parte di FBA della Certificazione ISO 27001:2017.



3. L'8% dell'importo complessivo per le attività descritte al PUNTO C del presente Capitolato sarà fatturato a seguito dell'ottenimento da parte di FBA del mantenimento della Certificazione ISO 27001:2017.

Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

Il Fondo non è in possesso di codice univoco.

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) dell'Affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari *ex* legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancata sostituzione della/e risorsa/e entro i termini previsti.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Impiego di personale privo dei requisiti richiesti dal Capitolato descrittivo prestazionale.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di utilizzo del personale privo dei requisiti.

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato descrittivo prestazionale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.



L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 10 del presente Capitolato descrittivo prestazionale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'Affidatario a titolo di penale verrà trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' ammesso il subappalto con le forme e le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
- mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio con ritardo superiore a 10 giorni;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Capitolato;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 del D. lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Affidatario a mezzo pec.



In caso di risoluzione del contratto imputabile all’Affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l’inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L’Affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l’anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato descrittivo prestazionale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l’Affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all’Aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l’affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l’affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L’Affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.



13

L’Affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L’Affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione della fornitura attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l’affidatario sono coperti dall’obbligo di riservatezza.

ART. 15 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CON I RELATIVI CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

L’Affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L’operatore economico aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, in caso di affidamento, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì, in caso di affidamento, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L’Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. L’operatore economico, in caso di affidamento, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dello stesso o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.



In caso di affidamento si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 del D. Lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

L'Affidatario è informato ed accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati. L'Affidatario si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L'Affidatario sarà nominato, *ex* art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Descrittivo Prestazionale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 15 pagine.

